

l'ordinanza del Tribunale di Vicenza n. 1234 del 24 giugno 2003

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

Udite le conclusioni del P.M. dr. Ignazio Patrone, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

E.B. impugna per cassazione l'ordinanza che ne ha respinto l'opposizione proposta contro il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato nei suoi confronti dal Prefetto di Vicenza.

Propone tre motivi d'impugnazione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, lamentando che il giudice del merito abbia erroneamente escluso la rilevanza della convivenza more uxorio con un cittadino italiano quale motivo di preclusione all'espulsione degli stranieri dal territorio nazionale.


Con il secondo motivo la ricorrente ripropone l'eccezione di nullità del decreto di espulsione, notificatole con la traduzione in lingua inglese

anziché in rumeno, sua lingua madre, nonostante l'assenza di qualsiasi ragione di urgenza.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, lamentando che il giudice del merito abbia apoditticamente ritenuto non provata la sua convivenza con un cittadino italiano, pur documentata a mezzo dichiarazione scritta del convivente L.B. ..

2. Il ricorso è infondato.


Quanto al primo motivo, va rilevato che secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, «l'art. 19, comma secondo, lett. c), D.Lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede il divieto di espulsione della straniera coniugato con un cittadino italiano, non è applicabile, in via analogica, allo straniero convivente "more uxorio" con un cittadino italiano, in quanto la norma, secondo l'interpretazione offertane dalla Corte cost. (ord. n. 313 del 2000), risponde all'esigenza di tutelare l'unità della famiglia e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici che è assente nella convivenza "more uxorio", non essendo possibile equiparare la famiglia legittima e la famiglia di fatto nella materia dell'immigrazione clandestina, disciplinata da norme



di ordine pubblico, nella quale l'espulsione incontra i soli limiti strettamente previsti dalla legge, allo scopo di escludere facili elusioni della disciplina stabilita per il controllo dei flussi migratori» (Cass., sez. I, 24 febbraio 2004, n. 3622, m. 570432, Cass., sez. I, 23 luglio 2004, n. 13810, m. 576448).

Il primo motivo del ricorso va pertanto disatteso, con la conseguenza che ne rimane assorbito anche il terzo motivo.

Quanto al terzo motivo va rilevato che, come risulta dal provvedimento impugnato, la traduzione in inglese, anziché nella lingua madre della ricorrente, fu giustificata con l'impossibilità di reperire nell'immediatezza un traduttore di lingua rumena. E secondo la giurisprudenza di questa Corte tale giustificazione è sufficiente a escludere l'invalidità del decreto di espulsione, perché «l'obbligo dell'autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nella lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga, per l'effetto, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui all'art. 13 comma



settimo del D.Lgs. 286/1998 (francese, inglese, spagnolo), atteso che tale attestazione, quand'anche di provenienza del Questore, è, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, non specificando il citato art. 13 i casi di impossibilità, ovvero i parametri generali ai quali essa va ragguagliata, e senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell'espellendo» (Cass., sez. I, 14 luglio 2004, n. 13032, m. 574546, Cass., sez. I, 3 marzo 2004, n. 4312, m. 570761, Cass., sez. I, 19 febbraio 2004, n. 3266, m. 570278).

Il ricorso va pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese in mancanza di difese da parte della prefettura intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma, 25 ottobre 2005

Il Presidente

Alf. Vitale

Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Deposito in Cancelleria
il **16 NOV. 2005**

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO IN CANCELLERIA
(Dr. Filippa De Rosa)

IL FUNZIONARIO IN CANCELLERIA
(Dr. Filippa De Rosa)